

Codice A1903A

D.D. 16 giugno 2016, n. 341

L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17 - D.G.R. n. 24-1951/2015 - D.G.R. n. 25-1952/2015. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande. Societa' Worldsafework s.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale rivolti agli esercenti le attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, con la società Worldsafework s.r.l. secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che detti corsi di formazione non comportano oneri a carico della Regione;

- di stabilire che le convenzioni produrranno gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderanno tacitamente prorogate fino a nuove disposizioni in materia.

Con la stipulazione della convenzione, l'ente gestore si impegna ad erogare i corsi di formazione indicati in oggetto nel pieno rispetto della D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e della D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
dott. Claudio Marocco

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande

TRA

La **Regione Piemonte**, Cod. Fiscale 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Commercio e Terziario, articolazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott. Claudio Marocco, nato a Torino il 05/09/1960, domiciliato ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Pisano 6,

E

La società **WORLDSAFEWORK s.r.l.** con sede legale in Torino (TO), via Monginevro n.161, Cod.Fisc. 10144440012, rappresentata dal sig. Sergio Gazzarata, in qualità di rappresentante legale, nato a Torino il 13/02/1960 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino (TO), via Monginevro n. 161.

Premesso che:

- le leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., rispettivamente gli articoli 17 e 5, stabiliscono che la Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'aggiornamento professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti già operanti nel settore della formazione professionale e che detti corsi non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti;
- la D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 disciplina il corso di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;
- la D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015 disciplina il corso di formazione di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività (o loro delegati) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente e

dichiarare:

- a) essere accreditati per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento
 - b) avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio
 - c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'istanza pervenuta in data 04/05/2016 ns prot. n. 8515/A1903A del 12/05/2016, successivamente integrata il 19/05/2016 ns prot. n. 8881/A1903A del 19/05/2016, è stata valutata positivamente,

si conviene e si stipula quanto segue,

Articolo 1

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, la società WORLDSAFEWORK s.r.l., con sede legale in Torino (TO), via Monginevro n.161, Cod.Fisc. 10144440012, nel prosieguo denominata "ente gestore", rappresentata dal sig. Sergio Gazzarata, in qualità di rappresentante legale, nato a Torino il 13/02/1960 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino (TO), via Monginevro n. 161.

Articolo 2

L'ente gestore dichiara di essere accreditato per la macrotipologia C, presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento.

Articolo 3

L'ente gestore si impegna a:

- gestire i corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto di quanto previsto dalle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015;
- attivare i corsi presso ciascuna delle sedi operative indicate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e Terziario, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it", della data di avvio e fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione, dell'elenco dei partecipanti, dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per

le attività formative in oggetto, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate;

- comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 4

L'ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione presso la sede di via Monginevro, 161 - 10141 Torino.

Articolo 5

I corsi professionali oggetto della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i.

Articolo 6

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalle leggi regionali 38/2006 e s.m.i. e 28/1999 e s.m.i..

Articolo 7

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

Articolo 8

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

Articolo 9

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la

formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

Articolo 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Articolo 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015, nonché le norme dettate dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. articolo 5 e dalla l.r. n. 28/1999 e s.m.i. articolo 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte

DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

dott. Claudio Marocco

WORLDSAFEWORK s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sergio Gazzarata